

FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

PRIVATE *EXCLUSIVE*

Contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicurato

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica,
- la Nota Informativa,
- le Condizioni Contrattuali,
- il Regolamento della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più",
- il Glossario,
- il modulo di Polizza.

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

I prodotti Crédit Agricole Vita sono distribuiti da:



appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole



appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole



Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole



MOD. XG_50.3360.27

Crédit Agricole Vita S.p.A. - Società Unipersonale

Sede Legale: Via Università, 1 - 43121 Parma (Italia) - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via Imperia, 15 - 20142 Milano

Capitale Sociale Euro 236.350.000,00 i.v. - P.IVA 01966110346 - Cod. Fisc. e Num. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (G.U. del 29/06/90)

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00090 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito Società), Società Unipersonale, Società di nazionalità Italiana interamente partecipata da Crédit Agricole Assurances S.A..

La Società è controllata da Crédit Agricole Assurances S.A..

1.b) Informazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto è pari a 321,69 milioni in Euro.
La parte relativa al capitale sociale è pari a 236,35 milioni in Euro.
Il totale delle Riserve patrimoniali è pari a 78,98 milioni in Euro.

L'indice di Solvibilità della Società è pari a 119,0%.

I dati sono relativi al Bilancio del 31/12/2014.

1.c) Denominazione del contratto

Tariffa 245 - PRIVATE EXCLUSIVE

1.d) Tipologia del contratto

Assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicurato.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più”.

1.e) Durata

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza e termina con il decesso dell'Assicurato salvo i casi di anticipata risoluzione, diversi dal decesso, precisati in Nota Informativa.

Nel corso della durata è possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale, **purché sia trascorso un mese dalla data di emissione del contratto riportata sul Modulo di Polizza.**

1.f) Pagamento dei premi

Questo contratto prevede la corresponsione di un premio unico **il cui importo non potrà risultare** inferiore a EUR 25.000,00.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile effettuare versamenti integrativi a condizione che l'importo di ciascuno di essi non risulti inferiore a EUR 10.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

L'assicurazione intende soddisfare principalmente le esigenze di:

- investimento di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto;
- copertura assicurativa a tutela delle persone care.

La formula di pagamento del premio descritta al precedente punto 1.f) ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di predeterminare sin dall'origine l'esborso iniziale (premio unico), sia di integrare le prestazioni assicurate derivanti dal piano di accumulo predeterminato attraverso versamenti unici estemporanei (premi integrativi).

Da ciascun premio (unico e integrativi) versato viene prelevata dalla Società una parte a fronte dei costi del contratto (vedi punto 6. della Nota informativa); pertanto tale parte, così come quella trattenuta dal solo premio unico per finanziare la copertura dei rischi demografici contrattualmente previsti, relativa alla maggiorazione di premiorienza, (rischio di decesso dell'Assicurato nei primi 5 anni di durata contrattuale), non concorre alla formazione del capitale assicurato. Tale capitale si accre-

sce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute; mentre il capitale relativo alla maggiorazione di premiorienza rimane costante. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E) della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

3.A) Al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente, dato dal cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio versato (premio unico e premi integrativi), depurato dei costi esplicitati al punto 8.1. della Nota Informativa e al netto dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

Il predetto capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione della misura annua di rivalutazione che si ottiene dalla differenza fra il rendimento medio annuo realizzato (conseguito) dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più" ed il rendimento trattenuto dalla Società pari a 1,2%.

Le rivalutazioni annuali del capitale assicurato si consolidano, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Non è tuttavia previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione); di conseguenza, qualora ad una ricorrenza annuale del contratto la misura annua di rivalutazione risulti nulla o negativa, la Società non effettuerà alcuna rivalutazione delle prestazioni assicurate.

La garanzia offerta dalla Società consiste pertanto esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al cumulo dei premi corrisposti, al netto dei suddetti costi e dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

3.B) Qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi nei primi 5 anni della durata contrattuale, unitamente al capitale assicurato di cui al pre-

cedente punto 3.A), la Società pagherà ai Beneficiari designati dal Contraente la maggiorazione di premiorienza. Essa consiste in un capitale aggiuntivo il cui importo rimane costante per tutti i 5 anni di validità della copertura, non fruendo delle rivalutazioni riconosciute dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più".

Il capitale derivante dal premio unico si ottiene depurando il premio medesimo dei caricamenti su di esso gravanti comprensivi della quota trattenuta per finanziare la copertura relativa alla maggiorazione di premiorienza; mentre il capitale derivante da ciascun premio integrativo è dato dal premio corrisposto depurato dei caricamenti variabili.

Per l'esplicitazione dei predetti caricamenti si veda il punto 8.1 della Nota informativa.

Si precisa che, sia in caso di liquidazione del capitale assicurato per il caso di decesso dell'Assicurato che in caso di riscatto nel corso della durata contrattuale, rispettivamente i beneficiari designati o il contraente sopportano il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati rispettivamente dagli articoli 1 e 9 delle Condizioni Contrattuali.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'IVASS, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo", di seguito "Cpma".

Il "Cpma" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se, per una durata dell'operazione assicurativa di 15 anni il "Cpma" è uguale all'1%, significa che i costi complessivamente

gravanti sul contratto in caso di riscatto totale al 15° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e di durata dell'operazione assicurativa ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Cpma" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'IVASS nella misura del 3,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale annuo medio" (CPMA)

Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più"			
Età e Sesso dell'Assicurato: qualunque			
Durata dell'operazione assicurativa	Premio Unico EUR 25.000,00	Premio Unico EUR 150.000,00	Premio Unico EUR 300.000,00
	Costo percentuale medio annuo	Costo percentuale medio annuo	Costo percentuale medio annuo
5	1,47%	1,41%	1,36%
10	1,33%	1,31%	1,30%
15	1,29%	1,27%	1,25%
20	1,27%	1,25%	1,24%
25	1,25%	1,24%	1,23%

Il "Cpma" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle

obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata (*)	Rendimento annuo riconosciuto agli Assicurati (**)	Rendimento medio lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Tasso di Inflazione
2010	3,86%	2,66%	3,35%	1,55%
2011	3,85%	2,65%	4,89%	2,73%
2012	3,76%	2,56%	4,64%	2,97%
2013	3,67%	2,47%	3,35%	1,17%
2014	3,45%	2,25%	2,08%	0,21%

(*) Rendimento medio annuo della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più" relativo all'ultimo mese dell'anno solare (tali dati sono stati certificati a seguito di avvenuta revisione contabile);

(**) Rendimento determinato tenendo conto del rendimento minimo conservato (trattenuto) dalla Società, in conformità a quanto contrattualmente previsto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.



Crédit Agricole Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

L'Amministratore Delegato

Marco Di Guida

Edizione Gennaio 2016

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Crédit Agricole Vita S.p.A., Società Unipersonale (di seguito Società), Società di nazionalità Italiana controllata da Crédit Agricole Assurances S.A.; la durata della Società è fissata fino al 31/12/2100 e la chiusura dell'esercizio totale è stabilita al 31 Dicembre di ogni anno.
- b) La sede legale e direzione generale è in Italia, via Università, 1 - 43121 Parma.
La Sede Amministrativa della Società ha sede in Via Imperia, 35 - 20142 Milano.
- c) Crédit Agricole Vita S.p.A. può essere contattata:
- telefonicamente al numero:
+39 0521 912018 (sede legale e direzione generale)
+39 02 72171311 (sede amministrativa)
 - via posta elettronica all'indirizzo:
PEC: informazioni.ca-vita@legalmail.it;
oppure informazioni@ca-vita.it
- Il sito Internet è: www.ca-vita.it.
- d) La Società esercita i seguenti rami:
I - Assicurazioni sulla durata della vita umana
III - Le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali

sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento

IV- Assicurazioni malattia e assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza

V - Le operazioni di capitalizzazione

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato è pari a 236.350.000,00 Euro.

Crédit Agricole Vita S.p.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa vita con decreto Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (G.U. n. 150 del 29/6/90) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni n. 1.00090.

La revisione contabile è affidata agli uffici della Reconta Ernst&Young S.p.A. che ha sede legale in Via Po, 32 - 00198 Roma, Italia.

2. INFORMAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

L'ammontare del patrimonio netto è pari a 321,69 milioni in Euro.

La parte relativa al capitale sociale è pari a 236,35 milioni in Euro.

Il totale delle Riserve patrimoniali è pari a 78,98 milioni in Euro.

L'indice di Solvibilità della Società è pari a 119,0%.

I dati sono relativi al Bilancio del 31/12/2014.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Come più dettagliatamente illustrato al successivo punto 3.1., in seguito alla stipulazione di PRIVATE EXCLUSIVE - Assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi con rivalutazione

annuale del capitale assicurato - la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato al momento in cui si verifica il decesso dell'Assicurato.

Dal premio unico corrisposto viene prelevata dalla Società una quota per far fronte ai costi gravanti sul contratto, comprensiva della quota necessaria a finanziare la copertura relativa alla maggiorazione di premiorienza di seguito descritta correlata al rischio di mortalità corso nei primi 5 anni di durata contrattuale.

Da ciascun premio integrativo versato viene invece prelevata esclusivamente una quota a fronte dei caricamenti variabili gravanti sul contratto.

Di conseguenza le somme liquidabili al verificarsi del decesso dell'Assicurato, ad esclusione del capitale relativo alla maggiorazione di premiorienza, sono il risultato della capitalizzazione del cumulo dei capitali assicurati ottenuti depurando i premi versati dei predetti oneri.

Gli importi di detti oneri sono esplicitati al successivo punto 6.1.

3.1. Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

3.1.1. A condizione che il contratto sia in vigore, la Società, al momento in cui si verifica il decesso dell'Assicurato, corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato. Esso è dato dal cumulo del capitale derivante dal premio unico corrisposto al perfezionamento del contratto e dei capitali derivanti dai premi integrativi eventualmente versati nel corso della durata contrattuale, al netto dei riscatti parziali eventualmente effettuati. Ciascuno degli anzidetti capitali si ottiene depurando i relativi premi versati dei costi esplicitati al successivo punto 6.1.

Il capitale assicurato si rivaluta sino alla data di decesso dell'Assicurato secondo quanto dettagliatamente precisato nelle Condizioni Contrattuali.

3.1.2. Inoltre, qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi nei primi 5 anni della durata contrattuale, la Società corrisponderà, unitamente al capitale assicurato sopra definito, la maggiorazione di premiorienza. Essa consiste in un capitale aggiuntivo il cui importo rimane costante per tutti i 5 anni di validità della copertura, non fruendo delle rivalutazioni.

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione.

Con PRIVATE EXCLUSIVE, gli interessi sul capitale assicurato rivalutabile riconosciuti grazie all'applicazione della misura di rivalutazione, per la cui determinazione si rinvia al successivo punto 5, si consolidano annualmente risultando così definitivamente acquisiti sul contratto.

Non è tuttavia previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione); di conseguenza, qualora ad una ricorrenza annuale del contratto ovvero alla data in cui si effettua la rivalutazione delle somme liquidabili, la misura annua di rivalutazione risultasse nulla o negativa, la Società non effettuerà alcuna rivalutazione. La garanzia offerta dalla Società consiste pertanto esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al cumulo dei premi corrisposti, al netto dei suddetti costi e dei riscatti parziali eventualmente effettuati.

4. PREMI

Il premio dovuto, che deve essere corrisposto dal Contraente all'atto della conclusione del contratto, è unico, non frazionabile, di importo non inferiore a EUR 25.000,00.

In qualsiasi momento della durata contrattuale, è inoltre possibile effettuare **versamenti integrativi**, a condizione che l'importo di ciascuno di essi non risulti inferiore a EUR 10.000,00.

L'ammontare di ciascun premio versato, depurato dei costi su di esso gravanti (esplicitati al successivo 6.1.), determina l'importo del relativo capitale assicurato acquisito.

Limitatamente alla sola copertura relativa alla maggiorazione di premiorienza, ai fini di tale determinazione assumono rilevanza i dati anagrafici (età) dell'Assicurato.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato tramite disposizione di addebito, a favore della Società, sul conto corrente bancario del Contraente presso uno dei Soggetti abilitati. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento.

Il Modulo di Polizza, sul quale viene riportato l'importo del premio unico, consegnato al Contraente, purché debitamente firmato dalla Società e dai Soggetti da Essa abilitati, ha anche funzione di quietanza del premio unico versato.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il presente contratto è collegato ad una speciale gestione finanziaria, denominata "Crédit Agricole Vita Più", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento facente parte delle Condizioni Contrattuali.

Il risultato della gestione ed il tasso di rendimento ottenuto sono annualmente certificati da una Società di Revisione Contabile iscritta all'albo cui all'Art.161 del D. Lgs 58/98.

Annualmente viene attribuita al contratto una rivalutazione annua pari al rendimento certificato della Gestione Separata, diminuito di una commissione di gestione del 1,20%.

La Gestione Separata consente di assegnare ai contratti collegati una partecipazione agli utili della gestione sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato che si consolida annualmente rimanendo definitivamente acquisita sul contratto ad ogni ricorrenza annuale del contratto e viene riconosciuta al Contraente in occasione della liquidazione del capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato oppure del valore di riscatto.

Per procedere alla rivalutazione del capitale assicurato - da effettuarsi in occasione di ogni ricorrenza annuale del contratto ovvero per il calcolo delle prestazioni di cui al precedente punto 3. e del valore di riscatto di cui al successivo punto 11., secondo le modalità esplicitate nelle Condizioni Contrattuali -, la Società determina la misura annua di rivalutazione.

Essa si ottiene dalla differenza fra il rendimento medio annuo realizzato (conseguito) dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più" - definito al punto 8. del relativo Regolamento - ed il rendimento trattenuto dalla Società pari a 1,20%.

Nel caso in cui il rendimento attribuito come sopra calcolato risulti nullo o negativo, la misura annua di rivalutazione sarà posta uguale a 0,00% e pertanto la Società non effettuerà alcuna rivalutazione.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente l'analogo progetto elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

6. COSTI

6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

6.1.1. Costi gravanti sul premio

Sul premio unico versato grava un costo fisso pari EUR 75,00 ed uno variabile in ragione della fascia a cui il predetto premio appartiene.

Su ciascun premio integrativo versato grava il solo costo variabile in ragione del "cumulo premi di riferimento". Detto cumulo, calcolato alla data di incasso dell'ultimo versamento integrativo effettuato, è dato dalla somma di tutti i premi (unico ed integrativi) che risultano incassati dalla Società alla predetta data, dedotti i riscatti parziali che risultano liquidati alla medesima data.

Detti costi servono a coprire gli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto che la Società sostiene. I costi gravanti sul premio unico servono anche per finanziare la copertura relativa alla maggiorazione di premiorienza di cui al precedente punto 3.1.2.

Premio Unico Da EUR	"Cumulo premi di riferimento" Da EUR	Caricamento variabile
25.000,00	25.000,00	1,00%
250.000,00	250.000,00	0,75%
500.000,00	500.000,00	0,50%
1.000.000,00	1.000.000,00	0,25%

Sul Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata viene evidenziato il costo relativo all'importo di premio prescelto.

Gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, che ammontano ad EUR 75,00, saranno trattenuti dalla Società, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso dal contratto.

6.1.2. Costi per riscatto

Non sono previste penali di riscatto.

6.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Costi applicati sul rendimento medio annuo	
Rendimento trattenuto	1,20%

Nella tabella di seguito è riportata la quota percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto:

Quota parte percepita dagli intermediari	
Rendimento Trattenuto	57,00%
Provvigioni di acquisto calcolate sul CPR(*)	
Da 25.000 e fino a 249.999,99 Euro	100,00%
Da 250.000 e fino a 499.999,99 Euro	100,00%
Da 500.000 e fino a 999.999,99 Euro	100,00%
Oltre 1.000.000,00 Euro	100,00%

(*) CPR: cumulo dei premi di riferimento

7. SCONTI

Questo prodotto non prevede sconti di alcun genere.

8. REGIME FISCALE

(sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)

8.1 Regime fiscale dei premi

- Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni;
- La parte di premio (componente di rischio) utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità dell'Assicurato nei primi 5 anni di durata contrattuale), è detraibile dall'IRPEF nella misura del 19% del suo importo alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14.

8.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte dalla Società in dipendenza del contratto:

a) in caso di vita, a Beneficiari Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, determinata applicando l'aliquota prevista dalla legge all'importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito e l'ammontare dei premi pagati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatto parziale). Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso.

La predetta differenza è diminuita di una quota della stessa forfetariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986 ed eventualmente maggiorata per effetto dell'applicazione del c.d. "equalizzatore".

b) in caso di morte sono esenti dall'IRPEF, limitatamente alla quota delle stesse relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato nel punto a).

L'imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell'esercizio di attività commerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all'imposta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d'impresa.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è perfezionato (concluso) nel giorno in cui il Contraente e l'Assicurato appongono le loro firme sul Modulo di Polizza debitamente sottoscritto dalla Società.

La garanzia assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico dovuto, il giorno del perfezionamento (conclusione)

del contratto o il giorno di decorrenza del medesimo se successivo e termina al momento della sua risoluzione. Le date di perfezionamento (conclusione) e decorrenza sono riportate sul Modulo di Polizza.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:

- recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale.

11. RISCATTO E RIDUZIONE

11.1 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un mese dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere, per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata, il riscatto totale o parziale del contratto.

11.1.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta stessa.

Il valore di riscatto totale coincide con il valore del capitale assicurato determinato secondo quanto illustrato al precedente punto 3.1.1. e rivalutato secondo le modalità più dettagliatamente precisate nelle Condizioni Contrattuali, ove la data di riferimento per il calcolo e per la rivalutazione, in luogo della data di decesso, è la data di richiesta di riscatto.

11.1.2 Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere riscatti parziali a condizione che:

- l'importo di ciascun riscatto parziale lordo, sia almeno pari a EUR 500;
- la somma dei premi pagati, al netto delle somme liquidate per effetto di tutti i riscatti parziali effettuati (compreso quello oggetto dell'ultima richiesta pervenuta alla Società) sia almeno pari a EUR 25.000,00.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.

Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione F (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi all'Ufficio Liquidazioni della Società:

Via Imperia, 35 - 20142 Milano

TELEFAX: +39 02 721713213

PEC: informazioni.ca-vita@legalmail.it; *oppure* informazioni@ca-vita.it

TELEFONO: +39 02 721713233

La Società fornirà sollecitamente, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le suddette informazioni.

11.2 Riduzione

Il contratto descritto in questa Nota Informativa non prevede valore di riduzione.

12. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il prodotto non prevede l'adozione della proposta in quanto il contratto viene concluso contestualmente mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza.

13. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione (secondo quanto specificato all'art. 4 delle Condizioni Contrattuali), tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'ufficio Portafoglio della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti (Contraente e Società) da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale del Modulo di Polizza e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte trattenendo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 75,00.

14. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

L'elenco della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione delle prestazioni è riportato nelle Condizioni Contrattuali ed è disponibile su appositi moduli inclusi nella documentazione contrattuale presso i Soggetti abilitati o presso la Società.

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Si ricorda che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

15. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il contratto è assoggettato alla legge italiana.

NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRAIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

16. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

17. RECLAMI

Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica a:

Crédit Agricole Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Imperia, 35 - 20142 Milano
Fax: 02 - 882183313
e-mail: reclami@ca-vita.it

utilizzando il relativo modello e specificando numero di polizza, e, ove applicabile e/o disponibile il numero di preventivo o di sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza.

Sul sito internet della Compagnia (www.ca-vita.it) è disponibile il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami.

La funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami è l'Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, dovrà darne riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, per mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.it (tale modulo è altresì disponibile sul sito internet della Compagnia), corredato con:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il tentativo di mediazione va effettuato davanti all'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Vita S.p.A, Via Imperia, 35 - 20142 Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica ca-vita@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183313.

18. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a:

- comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto;
- trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni Contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (ricorrenza annuale del contratto), l'estratto conto annuale della posizione assicurativa dove figureranno:
 - il cumulo dei premi versati dal perfezionamento (conclusione) del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente ed il valore della prestazione maturata a tale data;
 - il dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
 - il valore dei riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento;
 - il valore della prestazione e del riscatto totale maturati alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, il tasso annuo di rendimento minimo trattenuto dalla Società, il tasso annuo di rivalutazione (misura annua di rivalutazione) delle prestazioni.

Prima della conclusione del contratto, il Contraente può chiedere l'ultimo rendiconto annuale e l'ultimo prospetto di composizione della Gestione Separata, disponibili anche sul sito Internet della Società.

È inoltre possibile consultare la propria posizione assicurativa relativa al contratto sottoscritto all'interno dell' "Area Clienti" disponibile sul sito internet della Compagnia (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013).

Per l'attivazione dell'area riservata si può accedere alla sezione "Area Clienti" presente sulla Home Page del sito internet della Compagnia, all'interno della quale sono contenute le istruzioni per l'abilitazione all'accesso

19. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società vigila sulle situazioni di conflitto di interesse ed è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. La Società può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli Investitori-Contrattenti. In particolare, il patrimonio della Gestione Separata può essere investito in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo Crédit Agricole ed in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) promossi o gestiti da SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre Società appartenenti a gruppi in rapporti d'affari, diretti o indiretti, con la Compagnia.

Le operazioni su strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo e in OICR collegati sono effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni effettuate.

La Società assicura che il patrimonio della Gestione Separata non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. In particolare, alla Gestione Interna Separata sono interamente accreditate le retrocessioni disposte da Amundi SGR S.p.A. società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Crédit Agricole.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

- un'ipotesi di rendimento annuo, costante stabilita dall'IVASS e pari, al momento della redazione del presente fascicolo informativo, al **3,00%**; al predetto tasso di rendimento si applica la commissione di gestione indicata al precedente paragrafo 5 sezione B.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni Contrattuali - a condizione che il premio unico previsto sia stato puntualmente versato - e non tengono pertanto conto di ipotesi sulle future partecipazioni agli utili attribuite, sotto forma di misura annua di rivalutazione, diverse da 0,00%.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società.

Il tasso del 3% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione Separata potrebbero discostarsi dall'ipotesi di rendimento impiegata.

Sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito	0,00%
Premio unico versato al perfezionamento:	50.000,00 Euro
Capitale assicurato acquisito con il premio unico versato al perfezionamento:	49.425,80 Euro
Caricamento applicato sul premio unico versato al perfezionamento:	1,15%
Maggiorazione di premorienza per Assicurato:	283,00 Euro
Durata	a vita intera
Età dell'Assicurato	50
Sesso dell'Assicurato	maschio/femmina

(importi in Euro)

Anno	Premio Unico	Capitale in caso di morte (fine anno)	Valore di riscatto (fine anno)
1	50.000,00	49.708,80	49.425,80
2		49.708,80	49.425,80
3		49.708,80	49.425,80
4		49.708,80	49.425,80
5		49.708,80	49.425,80
6		49.425,80	49.425,80
7		49.425,80	49.425,80
8		49.425,80	49.425,80
9		49.425,80	49.425,80
10		49.425,80	49.425,80
11		49.425,80	49.425,80
12		49.425,80	49.425,80
13		49.425,80	49.425,80
14		49.425,80	49.425,80
15		49.425,80	49.425,80

L'operazione di riscatto non comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, non potrà avvenire il recupero del premio unico versato sulla base del solo tasso di rendimento minimo garantito. Le somme liquidabili in virtù della garanzia di minimo risultano pertanto sempre inferiori al premio unico versato.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario	3,00%
Tasso annuo di rendimento conservato (trattenuto) dalla Società:	1,20%
Misura annua di rivalutazione	1,80%
Durata	a vita intera
Età dell'Assicurato	50
Sesso dell'Assicurato	maschio/femmina

(importi in Euro)

Anno	Premio Unico	Capitale in caso di morte (fine anno)	Valore di riscatto (fine anno)
1	50.000,00	50.598,41	50.315,41
2		51.504,09	51.221,09
3		52.426,07	52.143,07
4		53.364,65	53.081,65
5		54.320,12	54.037,12
6		55.009,79	55.009,79
7		55.999,97	55.999,97
8		57.007,97	57.007,97
9		58.034,11	58.034,11
10		59.078,72	59.078,72
11		60.142,14	60.142,14
12		61.224,70	61.224,70
13		62.326,74	62.326,74
14		63.448,62	63.448,62
15		64.590,70	64.590,70

Crédit Agricole Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Marco Di Guida

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Di Guida', positioned below the printed name.

Edizione Gennaio 2016

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO TARIFFA 245

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

1.1. A condizione che il contratto non sia risolto, la Società si impegna a corrispondere, al verificarsi del decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente, rivalutato secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

Il capitale assicurato è dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi che risultano incassati dalla Società sino al momento del decesso al netto dei riscatti parziali effettuati. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato della parte di esso che viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (esplicitati al punto 8.1. della Nota Informativa).

1.2. Inoltre, qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi nei primi 5 anni della durata contrattuale, la Società corrisponderà, unitamente al capitale assicurato sopra definito, la maggiorazione di premorienza. Essa consiste in un capitale aggiuntivo, il cui importo rimane costante per tutti i 5 anni di validità della copertura non fruendo delle rivalutazioni.

Il capitale assicurato derivante dal premio unico corrisposto e la maggiorazione di premorienza sono riportati nel Modulo di Polizza.

ARTICOLO 2 - RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione.

ARTICOLO 3 - PREMIO

A fronte delle prestazioni assicurate è dovuto un premio unico, non frazionabile, di importo non inferiore a EUR 25.000,00.

In qualsiasi momento della durata contrattuale, è inoltre possibile effettuare **versamenti integrativi**, a condizione che l'importo di ciascuno di essi non risulti inferiore a EUR 10.000,00.

L'importo massimo del premio versato da un medesimo Contraente - o da più Contraenti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi - non può essere superiore ad Euro 35.000.000. Tale importo massimo tiene conto di tutte le operazioni della medesima natura (al netto di eventuali riscatti parziali) effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti la data dell'operazione stessa sulla medesima polizza e su eventuali altre polizze sottoscritte dal medesimo Contraente che investono nella Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più".

Il pagamento dei premi deve essere effettuato tramite disposizione di addebito, a favore della Società, sul conto corrente bancario del Contraente presso uno dei Soggetti abilitati. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento.

Il Modulo di Polizza, sul quale viene riportato l'importo del premio unico, consegnato al Contraente, purché debitamente firmato dalla Società e dai Soggetti da Essa abilitati, ha anche funzione di quietanza del premio unico versato.

Al fine di non ostacolare la prosecuzione del Contratto, in caso di estinzione del conto corrente di riferimento del Contratto, il pagamento dei premi potrà essere effettuato tramite bonifico a favore della Società, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova di pagamento.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 4 - CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui il Modulo di Polizza viene sottoscritto dalla Società, dal Contraente e dall'Assicurato ed entra in vigore, a condizione che sia avvenuto il pagamento del premio unico dovuto, il giorno della sua conclusione o il giorno, se successivo, indicato sul Modulo di Polizza quale data di decorrenza.

La durata del contratto è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sul Modulo di Polizza e la data di decesso dell'Assicurato.

Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:

- recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTRAENTE

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e relative appendici da Essi firmati.

ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati corretti, del capitale aggiuntivo di cui al punto 1.2. del precedente articolo 1.

FATCA

Il Contraente è tenuto a compilare e sottoscrivere la sezione FATCA nell'apposito modulo allegato a questo Contratto per la raccolta di informazioni sul suo eventuale status di contribuente americano (c.d. "U.S.

Person”). Nel corso della durata contrattuale il Contraente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio Portafoglio di Crédit Agricole Vita S.p.A. qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni indicate nel modulo FATCA.

In particolare, se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense, ha l’obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto all’Ufficio Portafoglio di Crédit Agricole Vita S.p.A. (a mezzo raccomandata AR), entro 60 giorni dall’evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

La mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopra indicati, comporta che questi sia considerato alla stregua di un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense con conseguente comunicazione alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l’Agenzia delle Entrate in Italia nei termini di legge.

La Società modificherà le condizioni sopra indicate, informando il Contraente in occasione della prima comunicazione utile in osservanza agli obblighi di informativa previsti dalla normativa assicurativa vigente, nel caso intervengano modifiche nella normativa statunitense FATCA e/o in ogni altra fonte normativa a essa collegata

In ogni caso la Società in conformità alle previsioni normative FATCA, si riserva di verificare se siano intervenute eventuali variazioni di circostanze rilevanti, tali da comportare l’aggiornamento della classificazione dell’Contraente come “U.S. Person” e provvederà, nel caso, alle comunicazioni alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l’Agenzia delle Entrate in Italia in osservanza alla normativa vigente.

ARTICOLO 7 - DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all’ufficio Portafoglio della Società.

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d’invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale del Modulo di Polizza e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte.

Tuttavia, la Società ha il diritto di trattenere dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 75,00.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Al presente contratto la Società riconosce una rivalutazione delle prestazioni assicurate sulla base del rendimento annuo ottenuto dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più".

8.1. Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione è data dalla differenza tra il rendimento medio annuo - definito al punto 8. del Regolamento della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più" - ed il rendimento trattenuto dalla Società pari a 1,20%.

8.2. Rivalutazione del capitale assicurato di cui al punto 1.1., Art.1

8.2.1. Rivalutazione del capitale assicurato tra la data di decorrenza del contratto e una data precedente o coincidente con la prima ricorrenza annuale dello stesso.

Per effettuare il calcolo del capitale assicurato rivalutato la Società determina innanzitutto i seguenti importi:

- I. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra la data di decorrenza e la data di calcolo;
- II. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei capitali di cui al precedente punto I. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente

compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la data di calcolo;

- III. il cumulo dei riscatti parziali avvenuti tra la data di decorrenza e la data di calcolo;
- IV. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun riscatto parziale di cui al precedente punto III., per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di richiesta di ciascun riscatto parziale e la data di calcolo,

Il capitale assicurato rivalutato si ottiene quindi sommando gli importi di cui ai punti I) e II) e sottraendo dal risultato ottenuto il valore degli importi di cui ai punti III) e IV).

8.2.2. Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di durata contrattuale che intercorre tra una qualunque ricorrenza annuale del contratto successiva alla prima e l'ultima trascorsa.

Per effettuare il calcolo del capitale assicurato rivalutato la Società determina innanzitutto i seguenti importi:

- I. un importo ottenuto applicando al capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, la misura annua di rivalutazione ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo;
- II. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
- III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei capitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la data di calcolo;
- IV. il cumulo dei riscatti parziali avvenuti tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
- V. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun riscatto parziale di cui al precedente punto IV. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di richiesta di ciascun riscatto parziale e la data di calcolo,

Il capitale assicurato rivalutato si ottiene quindi sommando al valore da esso raggiunto all'ultima ricorrenza annuale trascorsa gli importi di cui ai punti I), II) e III) e sottraendo dal predetto valore gli importi di cui ai punti IV) e V).

La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del precedente punto 8.1, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più" relativo al terzo mese precedente la data di calcolo.

Per **data di calcolo** si deve intendere rispettivamente:

- la data di ciascuna ricorrenza annuale del contratto, per la rivalutazione delle prestazioni assicurate effettuata in coincidenza di tale data;
- la data di decesso, per la rivalutazione delle prestazioni assicurate di cui al precedente punto 1.1., articolo 1;
- la data di richiesta di riscatto (totale e parziale), per la rivalutazione dell'importo liquidabile di cui al successivo articolo 9.

La Società comunica al Contraente il valore delle prestazioni assicurate, raggiunto ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

Esemplificazione numerica:

IPOTESI: Tasso di rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più" = 3,00%;

La misura annua di rivalutazione applicabile sarà pertanto pari al 3,00% - 1,20% = 1,80%.

Tale esemplificazione costituisce una mera ipotesi e non costituisce garanzia di rendimento.

Il tasso del 3% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Per-tanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

ARTICOLO 9 - RISCATTO

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata, il riscatto totale o parziale del contratto.

Se l'importo riscattabile da un medesimo Contraente - o da più Contraenti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi - risultasse superiore ad Euro 35.000.000 la Società si riserva il diritto di autorizzare l'operazione di riscatto trascorsi almeno 12 mesi dall'ultimo premio versato e poi di diluire la liquidazione nei successivi 6 mesi. Tale importo massimo tiene conto di tutte le operazioni della medesima natura effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti la data dell'operazione stessa sulla medesima polizza e su eventuali altre polizze sottoscritte dal medesimo Contraente che investono nella Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più".

9.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta stessa.

Il valore di riscatto totale coincide con il capitale assicurato come calcolato al precedente punto 1.1., articolo 1 e rivalutato come precisato al precedente articolo 8. Ai fini della determinazione della somma liquidabile per riscatto totale si assume come data di riferimento per il calcolo e per la rivalutazione, in luogo della data di decesso, la data di richiesta di riscatto. La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del precedente punto 8.1, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita Più relativo al terzo mese precedente la data di richiesta di riscatto.

9.2 Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere riscatti parziali a condizione che:

- l'importo di ciascun riscatto parziale lordo sia almeno pari a EUR 500;
- la somma dei premi pagati, al netto delle somme liquidate per effetto di tutti i riscatti parziali effettuati (compreso quello oggetto dell'ultima richiesta pervenuta alla Società) sia almeno pari a EUR 25.000,00.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri relativi al riscatto totale.

ARTICOLO 10 - PRESTITI

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

ARTICOLO 11 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del Modulo di Polizza o su appendice da emettere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Contraente.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto e liquidazione per decesso dell'Assicurato richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

ARTICOLO 12 - DUPLICATO DEL CONTRATTO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del Modulo di Polizza il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando alla Società copia della relativa denuncia effettuata presso l'autorità competente.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 13 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o disposte per testamento.

ARTICOLO 14 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa, tramite i Soggetti Abilitati oppure presso l'Ufficio Liquidazioni della Società (ove espressamente specificato), unitamente alla richiesta di liquidazione, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare, la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:** richiesta firmata al Contraente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica); originale del Modulo di Polizza con eventuali appendici;
- **per i pagamenti conseguenti il riscatto:** richiesta firmata dal Contraente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica); originale del Modulo di Polizza ed eventuali appendici contrattuali (solo in caso di riscatto totale); fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente e codice fiscale dei soggetti che incassano le somme liquidabili.
- **per i pagamenti conseguenti il decesso dell'Assicurato:** originale del contratto e delle eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova.
È consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 47 del D.P.R.445/2000, in luogo dell'atto notorio esclusivamente nel caso in cui la somma degli importi liquidabili per sinistro o per riscatto di tutti i contratti stipulati con Crédit Agricole Vita S.p.A., aventi come Contraente e/o Assicurato il de cuius ed in vigore alla data del decesso, sia minore o uguale a:
 - Euro 50.000,00 in caso di successione testamentaria.
 - Euro 100.000,00 nel caso di successione legittima (ossia senza testamento).

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

Nel caso di pegno, per i pagamenti conseguenti a recesso, riscatto totale o parziale del contratto, decesso dell'Assicurato, è richiesto il beneplacito scritto dell'eventuale creditore pignoratizio, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore solo dopo l'aver comunicato alla società la volontà di ricevere detti pagamenti.

Qualora vada perso l'originale del Modulo di Polizza, dovrà essere consegnata alla Società una copia della relativa denuncia effettuata presso l'autorità competente.

Per tutti i pagamenti della Società è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari.

Per tutti i pagamenti della Società, qualora la richiesta di liquidazione pervenga direttamente alla Società stessa, è richiesta copia del documento d'identità del Contraente; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore; analogamente, se il Contraente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità del rappresentante legale.

La Società si riserva comunque il diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

Ogni pagamento viene effettuato presso uno dei Soggetti Abilitati o presso l'Ufficio Liquidazioni della Società contro rilascio di regolare quietanza.

Effettuato il pagamento conseguente all'evento che determina la risoluzione del contratto, nulla è più dovuto dalla Società.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

ARTICOLO 16 - IMPOSTE

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

ARTICOLO 18 - PRESCRIZIONE

diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Gli importi dovuti ai beneficiari per i quali non sia pervenuta alla Società la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “Crédit Agricole Vita Più”

1. DENOMINAZIONE

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, distinta dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, denominata “Crédit Agricole Vita Più” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento ISVAP”).

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente Regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso all'IVASS in conformità a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo del Regolamento.

2. VALUTA DI DENOMINAZIONE

La valuta di denominazione è l'Euro.

3. PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il tasso medio di rendimento di cui al successivo punto 8 viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata, che decorre relativamente al periodo di osservazione dal 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Inoltre, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione, costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

4. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

4.1 Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse

Le scelte di investimento competono alla Compagnia che svolge tale attività in coerenza con la Politica Finanziaria approvata dal proprio Organo Amministrativo.

La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. A tal fine sono stabiliti dei limiti agli importi che possono essere movimentati da un unico Contraente sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, salvi i diritti al riscatto di cui alle condizioni generali di polizza.

La finalità della gestione è il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, redditività, liquidità e diversificazione degli investimenti volto a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio in funzione delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata.

Gli attivi in carico alla Gestione Separata sono principalmente riconducibili al mercato obbligazionario europeo e sono denominati in euro. Sono altresì possibili altri investimenti, ammissibili ai sensi della normativa vigente, che comunque rappresentano una percentuale contenuta della composizione della Gestione Separata: tra questi, in particolare, si rilevano le posizioni esposte al rischio di oscillazioni del mercato azionario (azioni o fondi azionari).

Per la componente obbligazionaria, gli investimenti sono orientati in obbligazioni emesse da società, stati o enti sopranazionali che, secondo le valutazioni della Compagnia, presentano un buon livello di solvibilità creditizia. Al fine di effettuare tale valutazione la Compagnia tiene anche in considerazione le valutazioni sul merito di credito pubblicate dalle Agenzie di rating.

Fermo restando i limiti normativi per le classi di attivi utilizzabili a copertura delle riserve tecniche, si riporta di seguito la massima esposizione ammissibile per le principali asset class in cui la Gestione Separata può essere investita.

Tipologia di attivo	Limite
Titoli di debito	
Governativi (comprensivi di obbligazioni emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligazionario esposti al rischio di emittenti governativi o sopranazionali);	Questa asset class può rappresentare anche il 100% delle attività della Gestione Separata
Corporate (comprensivi di obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la	Max 65%

sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligazionario esposti al rischio di emittenti corporate);

Prodotti Strutturati (strumenti finanziari che presentano una remunerazione per l'investitore condizionata al verificarsi o meno di certe condizioni o opzionalità (es. obbligazioni a tasso variabile che prevedono un minimo garantito); Max 20%

Titoli di Capitale

Azioni (posizioni azionarie negoziate e non negoziate su mercati regolamentati e fondi armonizzati o altri strumenti finanziari il cui rischio e remunerazione sono principalmente legati al mercato azionario); Max 25%

Strumenti immobiliari

Fondi immobiliari e investimenti in immobili; Max 20%

Strumenti alternativi e flessibili

Strumenti finanziari il cui rischio non è direttamente legato al mercato azionario, obbligazionario o immobiliare (fondi absolute return e fondi speculativi) o che prevedono una dinamicità nella esposizione ai rischi di mercato che non rende possibile una loro classificazione come Titoli di Capitale, Titoli di Debito o Strumenti immobiliari (fondi flessibili); Max 10%

4.2 Limiti di investimento in relazione ai rapporti con controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto d'interessi

La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da possibili situazioni di conflitto di interesse, è tenuta al rispetto di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008; a tal fine si è dotata anche di una specifica normativa interna "Linee Guida relative alla disciplina delle operazioni infragruppo e con parti correlate" che prevede che le operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti che siano da considerarsi Parti Correlate possono essere effettuate alla condizione che l'operazione sia eseguita alle migliori condizioni possibili seguendo una procedura di best execution. Tale procedura prevede che,

per limitare il rischio legato ai possibili conflitti d'interesse, nonché in relazione ai criteri per verificare la congruità del prezzo delle operazioni infragruppo per le operazioni di investimento in strumenti per i quali si configura un interesse in conflitto, anche solo potenziale, debba esser fatta un'analisi preventiva dettagliata dell'operazione e debbano essere richieste almeno tre offerte sul mercato sulla base di una metodologia di definizione dei parametri "prezzo" e "rendimento".

Il limite massimo di esposizione in strumenti finanziari, ad esclusione degli OICR, emessi da Parti Correlate è il 10% del patrimonio della Gestione Separata. In merito alla parte relativa agli OICR, il limite massimo di esposizione è pari al 10% del patrimonio della Gestione Separata.

Inoltre, la Compagnia ha emanato specifiche linee guida nel caso di affidamento ad intermediari abilitati di mandati di gestione di portafogli finanziari. In particolare, la Compagnia svolge un monitoraggio finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore.

4.3 Impiego di strumenti finanziari derivati

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo esclusivo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e/o di coprire il rischio di investimento. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di sana e prudente gestione.

5. VALORE DELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione e di capitalizzazione (ramo I e ramo V) che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa.

La Gestione Separata non è rivolta in via esclusiva ad uno specifico segmento di clientela.

6. SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Sulla Gestione Separata gravano le seguenti spese:

- a) le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- b) le spese sostenute per la compravendita delle attività della Gestione.

Pertanto, non possono gravare sulla determinazione del risultato finanziario della Gestione, di cui al successivo punto 8, ulteriori oneri, rispetto a quelli sopra riportati.

7. RETROCESSIONE DI COMMISSIONI O DI ALTRI PROVENTI

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

8. TASSO MEDIO DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1) Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese di cui al punto 6, e la giacenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata, moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- a) i ratei delle cedole maturati, i dividendi incassati, al lordo delle eventuali ritenute fiscali e gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza;
- b) il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da quelle indicate al punto 6. La giacenza media delle attività della Gestione è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione stessa.

2) Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi, definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni Contrattuali.

9. VERIFICHE CONTABILI

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata;
- b) la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata;
- c) la disponibilità e conformità delle attività della Gestione al Regolamento nonché alla normativa vigente;
- d) la correttezza del risultato finanziario e del conseguente rendimento medio annuo della Gestione Separata;
- e) l'adeguatezza dell'ammontare delle attività alla fine del periodo, rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche;
- f) la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata.

10. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (circolari e disposizioni IVASS) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

11. OPERAZIONI STRAORDINARIE

La Compagnia si riserva la possibilità di procedere alla scissione della Gestione Separata in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre gestioni separate, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun Contraente una comunicazione preventiva che illustri le caratteristiche dell'operazione e la data effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i contraenti di esercitare il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra Gestione Separata istituita presso l'impresa come previsto nelle condizioni di assicurazione e nel rispetto dei limiti massimi agli importi che possono essere movimentati.

12. NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali.

Edizione Gennaio 2016

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Anno (annuo - annuale - annualità):

Vedere Unità di Misura.

Appendice:

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni Contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Data di conclusione del contratto:

è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono il Modulo di Polizza. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto:

purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Età assicurativa:

Vedere Unità di Misura.

Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act):

normativa fiscale americana - recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo intergovernativo da parte dello Stato Italiano (IGA 1 in data 10 Gennaio 2014) - che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello status o meno di cittadino/contribuente americano. L'istituto finanziario è altresì obbligato ad effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS) per i clienti degli Stati Uniti.

Gestione Separata:

Portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziari gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dalle modalità di riconoscimento di tale rendimento al contratto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

IVASS:

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Mese:

Vedere Unità di Misura.

Modulo di Polizza (Scheda Contrattuale):

è il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Su di esso vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le principali caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale ecc.).

Opzione di contratto:

è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Il contratto descritto nel presente fascicolo informativo non prevede opzioni.

Plusvalenza / Minusvalenza:

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Premio:

è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Premio unico:

è l'importo non frazionabile che il Contraente corrisponde per l'entrata in vigore del contratto concluso (perfezionato).

Premio integrativo (o aggiuntivo):

è l'importo che il Contraente ha facoltà di versare in unica soluzione (non frazionabile) per integrare il piano del premio unico. Ciascun premio integrativo (o aggiuntivo) concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società, in forma di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Proposta:

è la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.

Quietanza:

è la ricevuta di pagamento.

Quinquennio:

Vedere Unità di Misura.

Recesso dal contratto:

consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.

Revoca della proposta:

consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla conclusione dello stesso.

Ricorrenza annuale del contratto:

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riduzione:

ove prevista dalle Condizioni Contrattuali, consiste nella possibilità di sospendere il pagamento dei premi, riducendo la prestazione assicurata in ragione del rapporto tra i versamenti effettivamente corrisposti e quelli pattuiti.

Riscatto parziale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto alla data di richiesta.

Riscatto totale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.

Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Settimana:

Vedere Unità di Misura.

Sinistro:

evento di rischio assicurato oggetto del contratto al verificarsi del quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società:

è la Crédit Agricole Vita S.p.A.- impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa- , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti abilitati:

sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la sede legale ovvero l'ufficio distaccato della stessa.

Unità di Misura:

Le unità di misura del Sistema Internazionale (Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 ottobre 2009) riportate nelle seguenti Condizioni Contrattuali si intendono definite come segue:

- **Anno (annuo - annuale - annualità):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di bisestilità)
- **Età assicurativa:** età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d'anno
- **Mese:** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio
- **Quinquennio:** periodo di tempo la cui durata è pari a 5 anni
- **Settimana:** periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni

PRIVATE **EXCLUSIVE**

TARIFFA N. 245 - ASSICURAZIONE VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO
SCHEDA CONTRATTUALE

Contratto n°		CAB	
Contraente:		Codice fiscale:	
Nato il:	Età:	Sesso:	
Residente a:		CAP:	Prov.:
Indirizzo:			
Assicurato:		Codice Fiscale:	
Nato il:	Età:	Sesso:	
Residente a:		CAP:	Prov.:
Indirizzo:			
Decorrenza:	Durata: Vita Intera		
Premio unico (*) EUR			
(*) di cui componente di rischio (art. 15, comma 1, lett. f TUIR) EUR			
Capitale assicurato con il premio unico: EUR			
Maggiorazione di premiorienza(*): EUR			
(*) Liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 anni di durata contrattuale			
Beneficiari in caso di morte:			

Il Contraente può recedere dal contratto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Contrattuali, ottenendo il rimborso delle somme versate, al netto di EUR 75,00 quali oneri di emissione del contratto.

Il presente contratto è regolato dalle Condizioni Contrattuali e dal Regolamento della Gestione Separata CAVITA Più, contenute nel Fascicolo Informativo relativo a PRIVATE EXCLUSIVE, nonché dalle relative appendici, che formano parte integrante del contratto medesimo.

Il presente contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni rese e debitamente firmate dal Contraente e dell'Assicurato sulla presente scheda contrattuale e sugli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto stesso. Non sono consentite e si intendono nulle eventuali correzioni e/o aggiunte effettuate sulla presente scheda contrattuale successivamente alla stampa della medesima.

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di:

- aver verificato le dichiarazioni rese nella presente proposta e negli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto stesso.
- avere ricevuto il Fascicolo Informativo relativo a Private Exclusive Mod. e relativi allegati riguardanti il contratto, di averne presa visione e di accettarli interamente.
- essere residente in Italia.

CRÉDIT AGRICOLE VITA S.P.A.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

Marco Di Guida

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali e del Regolamento della Gestione Separata CAVITA Più, contenuti nel predetto Fascicolo Informativo, che accetta in ogni loro parte; in particolare, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, approva specificatamente i seguenti articoli delle condizioni contrattuali: Art. 1 - Prestazioni assicurate; Art. 3 - Premio; Art. 4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto; Art. 5 - Obblighi della Società e del Contraente; Art.6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 7 - Revocabilità della proposta e diritto di recesso dal contratto; Art. 9 - Riscatto; Art. 14 - Pagamenti della Società.

I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano inoltre di aver ricevuto il Progetto esemplificativo delle prestazioni rielaborato in forma personalizzata.

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

Il contratto è stato emesso e concluso il _____ e con il pagamento del premio unico di EUR [rata lord

in

con le firme del Contraente e dell'Assicurato

, effettuato tramite bonifico bancario a favore di Crédit Agricole Vita S.p.A.

Timbro della Filiale e Firma dell'incaricato



CONTRATTO N°

INTESTATO A:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, l'interessato:

a) acconsento

- al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

b) acconsento (°)

- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(°) [ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento"]. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data

FIRMA DELL'INTERESSATO

INFORMATIVA - Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196

In conformità dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice):

1) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE: la Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri. Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ PROMOZIONALI/COMMERCIALI: in caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7);
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensioni; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7.

5) TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO: i dati personali possono essere trasferiti verso paesi UE e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6) DIRITTI DELL'INTERESSATO: Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

7) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è Crédit Agricole Vita S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con Sede Legale in via Università, 1 - 43121 Parma (Italia). Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy, è l'Area Corporate Governance, Legale e Reclami della Società presso la Sede Amministrativa di Via Imperia, 35 - 20142 Milano (Italia), telefono 02721713238 - fax 02721713218, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all'individuazione degli altri Responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare.



